



Comune di Porto Torres  
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL  
RECUPERO EVASIONE IMU E TARI E IL POTENZIAMENTO  
DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI  
PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE**

*(Articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità .....	pag. 3
Art. 2 - Costituzione e quantificazione del Fondo da destinare a compenso incentivante e del Fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate .....	» 3
Art. 3 - Formazione del gruppo di lavoro.....	» 4
Art. 4 - Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro.....	» 4
Art. 5 - Liquidazione del compenso incentivante .....	» 4
Art. 6 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante.....	» 4
Art. 7 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate .....	» 4
Art. 8 - Entrata in vigore .....	» 5

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina per la destinazione di una quota del maggiore gettito accertato e riscosso dell'IMU e della TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Attraverso, tale istituto l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza anche in vista del miglioramento dell'equità fiscale.
3. L'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 costituisce condizione per l'applicazione dell'istituto.

## **Art. 2**

### **Costituzione e quantificazione del Fondo da destinare a compenso incentivante e del Fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate**

1. In sede di formazione del Bilancio di Previsione il Dirigente/Funziionario responsabile delle Entrate, sulla base dei dati di bilancio e degli avvisi di accertamento già emessi, definisce il valore complessivo presunto degli incassi riferibili al maggiore accertamento tributario relativo all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI).
2. Per la definizione del maggiore accertamento tributario di cui al comma 1 relativo all'IMU e alla TARI, si tiene conto dei seguenti elementi:
  - a) con riferimento all'IMU, trattandosi di tributo riscosso per autoliquidazione per il quale si procede all'accertamento contabile per cassa, si considera maggiore accertamento quello derivante da tutti gli avvisi di accertamento tributari emessi;
  - b) con riferimento alla TARI, trattandosi di tributo per il quale è già previsto un accertamento contabile per il complesso della tariffa in approvazione, si può considerare maggiore accertamento esclusivamente quello derivante dagli avvisi di accertamento tributari riferiti all'emersione di nuove posizioni tributarie passive in precedenza non presenti nella banca dati comunale o alla rettifica di dichiarazioni che, con riferimento a posizioni tributarie già presenti nella banca dati comunale, vadano ad incrementare l'ammontare del tributo dovuto.
3. In sede di formazione del Bilancio di Previsione o di successive variazioni il Responsabile del Servizio Finanziario provvede all'inserimento nel documento contabile dei seguenti due stanziamenti:
  - a) quello destinato alla corresponsione dell'incentivo quantificandolo provvisoriamente nella misura del 4 % delle somme definite ai sensi dei commi 1 e 2;
  - b) quello destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate quantificandolo provvisoriamente nella misura del 1 % delle somme definite ai sensi dei commi 1 e 2.

In sede di costituzione del FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ di cui all'art. 67 del CCNL 2016-2018 sono definite le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, quantificandole provvisoriamente pari a quanto determinato alla lettera a) del precedente comma 3.

4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del Fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018 secondo cui il Fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno "delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge". Il responsabile della costituzione del Fondo inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25

maggio 2017, n. 75.

5. La quantificazione delle somme liquidabili avviene sulla base degli importi rilevati nella relazione di cui al successivo articolo 5 e a seguito dell'approvazione bilancio consuntivo tenuto conto degli importi incassati nell'esercizio precedente.

### **Art. 3**

#### ***Formazione del gruppo di lavoro***

1. Il gruppo di lavoro viene costituito con l'approvazione dell'obiettivo, da parte della Giunta Comunale, nel Piano esecutivo di gestione e/o Piano della performance;
2. Gli incentivi sono assegnati a tutti i dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore o uguale a sei mesi che partecipano all'obiettivo.
3. Sono compresi i titolari di Posizione Organizzativa.

### **Art. 4**

#### ***Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro***

La ripartizione dell'incentivo è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) Dirigente/funziionario responsabile delle Entrate: 25 %;
- b) Titolare di posizione organizzativa: 10%
- c) Altri dipendenti Servizio Tributi in percentuale definita nell'ambito del gruppo di lavoro: 55%;
- d) Altri dipendenti dei servizi dell'ente in percentuale definita nell'ambito del gruppo di lavoro: 10%;

### **Art. 5**

#### ***Liquidazione del compenso incentivante***

1. La liquidazione dei compensi avverrà a seguito della verifica dei risultati raggiunti e validati nell'ambito della Relazione sulla Performance.

2. Le schede di valutazione compilate e validate dal Dirigente/Funziionario responsabile delle entrate verranno trasmesse al Dirigente del Personale che, in presenza delle condizioni di legge, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi.

3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

### **Art. 6**

#### ***Limiti alla liquidazione del compenso incentivante***

1. Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale includono gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 2 le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 7.

### **Art. 7**

#### ***Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate***

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino è costituito in misura pari a quanto determinato al comma 3, lettera b) dell'articolo 2, oltretutto dalle somme in eccedenza al limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 6.

2. Tale Fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto

di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del Fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

4. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Fondo non potrà essere utilizzato e le somme confluiranno in economia.

## **Art. 8**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del Comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.